

Nel XVI secolo si registra

- una grave crisi nella dottrina giuridica europea
 - quindi una crisi del sistema di diritto comune.

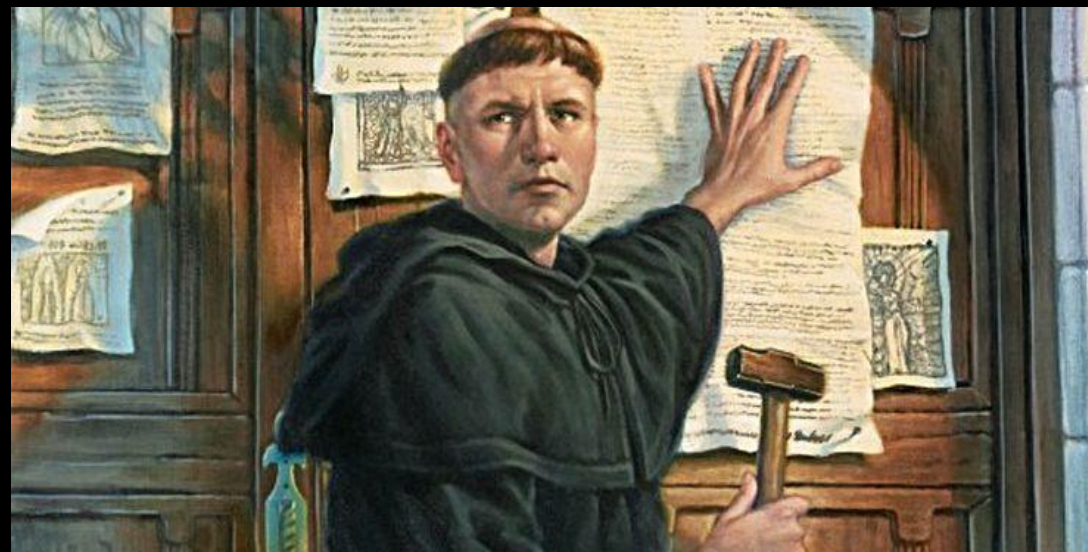
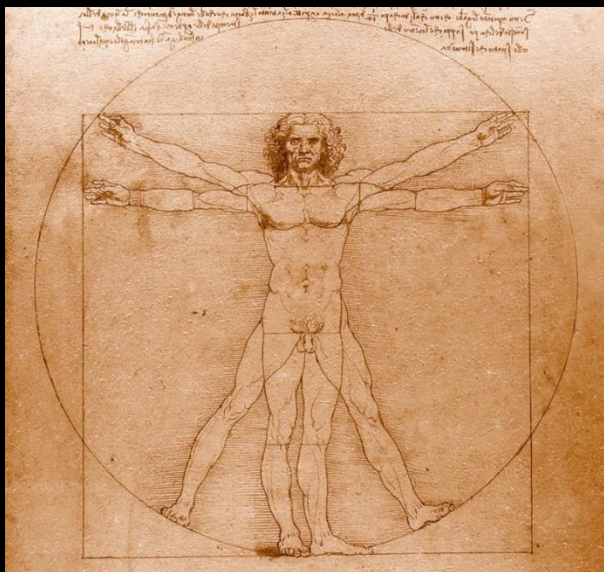
Fattori concorrenti:

- intrinseci:

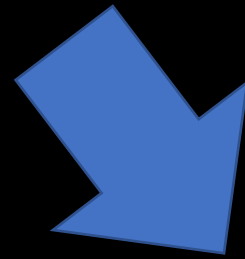
1. l'avvento di una nuova realtà normativa (diritto principesco)
2. lo sviluppo interno del sistema del sapere giuridico

- estrinseci:

1. avvento della filosofia umanistica
2. riforma luterana → rottura dell'unità della cristianità
3. scoperta dell'America → coarta un ripensamento filosofico-antropologico



evoluzione sociale



processo di centralizzazione
del potere politico



- **modifica dell'equilibrio del sistema delle fonti**
- **si afferma la supremazia del diritto dei Regni e delle Città sullo *ius commune* elaborato dai giuristi del Trecento**
- **al diritto romano-canonico viene assegnata una mera funzione sussidiaria**

Dalla metà del XV secolo in avanti, i principali sovrani europei, infatti, **acquistano la forza politica necessaria**:

- **per promulgare e far rispettare leggi su tutto il loro territorio**
- **promuovere raccolte di diritto locale.**
- **Istituire propri Tribunali centrali**

in Francia la redazione delle consuetudini (*coutumes*) è deliberata ripetutamente: da Carlo VII (1454), Luigi XI (1481) ed Enrico III (1587)

in Spagna le consuetudini locali sono consolidate nel 1484 da Isabella la Cattolica (Ordinanze Reali di Castiglia) e 1567 è pubblicata una raccolta di legislazione reale

in Olanda la raccolta scritta del diritto locale è intrapresa sotto Carlo V (1531)

in Germania Guglielmo IV di Baviera, a partire dal 1518, consolida le principali fonti del diritto bavarese in materia di processo, la legislazione amministrativa ed economica

in Portogallo, nel 1446 vengono pubblicate le Ordinanze Alfonsine; nel 1512-1514 le Manueline e nel 1603 le Filippine.

Nell'ambito del diritto pubblico, del diritto commerciale e nel diritto penale si abbandonano i principi della dottrina romano-civilistica

- ✓ è ciò è il riflesso di una sottomissione più vasta del diritto comune a base romano-canonica (modernizzato dei commentatori) ai nuovi “diritti nazionali”

L'affermazione dei Diritti “nazionali” traduce sul piano giuridico il fenomeno della centralizzazione del potere regio

A partire dalla metà del XV secolo, i principali sovrani europei (Francia, Castiglia, Portogallo, ecc.) acquistano la forza politica necessaria:



- per promulgare e far rispettare leggi su tutto il loro territorio
- promuovere raccolte di diritto locale.
- Istituire propri Tribunali centrali, c.d. Grandi Tribunali

- ✓ I “Grandi Tribunali” (con poche eccezioni) furono strumenti del programma assolutistico regio o principesco.
 - diedero un contributo fondamentale all’unificazione del diritto all’interno dello Stato
 - diedero un contributo fondamentale alla nazionalizzazione e particolarizzazione del diritto
- ✓ La rilevanza del “precedente” (più o meno vincolante) dei Tribunali supremi si afferma con un duplice scopo:
 - uniformare il diritto del regno
 - porre soluzione all’incertezza del diritto causata dalla “prammatizzazione”
- ✓ Il principio della *uniformis interpretatio*, può considerarsi la versione giurisprudenziale della *communis opinio*.

...ma non tutti i Tribunali supremi sono docili rispetto al tentativo del sovrano di tenerli sotto il controllo della corona.

Alcuni di essi

- ✓ si autopercepiscono come *legibus soluti* (sciolti dal rispetto delle leggi)
- ✓ l'affermazione ha un coerenza apparentemente paradossale con la matrice da cui questi Tribunali derivano (la corte del sovrano)
 - del resto, gli stessi sovrani erano fautori della dottrina assolutistica del *rex legibus solutus*.

Esempio: i giudici del Senato di Milano dichiaravano di decidere *tamquam Deus*

PARLEMENT DE PARIS

Organo giudiziario di ultima istanza

ma anche titolare di poteri afferenti alla “funzione legislativa”, tra i quali il potere di interinazione nella procedura di emanazione delle ordinanze regie.

- Esercitando questo potere riuscì spesso a bloccare l'entrata in vigore di alcune ordinanze sovrane.
- Aveva anche il potere di emanare *arrêts*: atti normativi, con efficacia generale, che disciplinavano settori non coperti dalle ordinanze regie

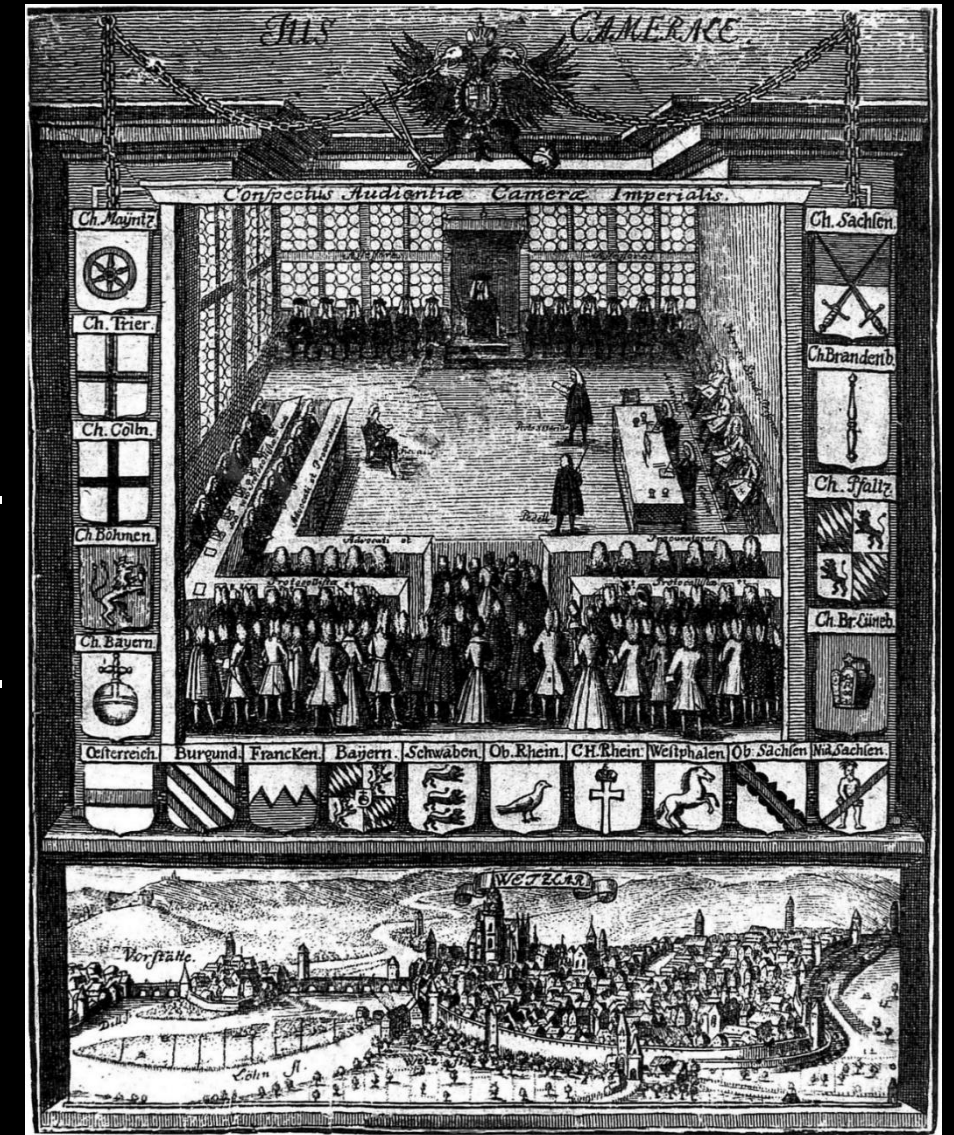


- Il Parlement difese gelosamente le proprie prerogative costituendo una sorta di contrappunto al potere del sovrano di Francia; perfino quando quest'ultimo era nientemeno che Luigi XIV, il Re Sole, uno dei più potenti d'Europa.

REICHSKAMMERGERICHT

(Tribunale Camerale dell'Impero)

- ✓ Istituito in Germania nel 1495
- ✓ corte d'ultima istanza contro le sentenze civili di giudici locali
- ✓ competente in prima istanza per cause di rilevanza pubblica e politica.
- ✓ Fu voluto dai principi elettori dell'Impero, che chiedevano un organo giurisdizionale superiore affrancato dall'influenza del sovrano,



L'ordinanza istitutiva prescriveva che il **Reichskammergericht** giudicasse “*nach des Reichs und gemeinen Rechten*” (=secondo il diritto comune imperiale)

- ✓ cioè secondo lo ius commune.

Tribunali Principali tribunali supremi operativi nella penisola italiana:

- **Senati di Piemonte e Savoia (e poi Nizza)** nel Regno Sabauda
- **Senato di Milano**, istituito nel Ducato di Milano nel 1499 da Luigi XII di Francia
- **Sacro Regio Consiglio del Regno di Napoli** (istituito nel 1444)
- **Quarantia**, Tribunale supremo della Repubblica di Venezia.
- **Rota Romana**, di precocissima costituzione (1331) e di vastissima influenza



Sala della Quarantia civil nuova a Palazzo Ducale



Seduta degli auditori della rota Romana



Senato di Milano

Nuovi orientamenti dottrinali:

- ✓ la scuola culta (o *mos gallicus iura docendi*) Francia
- ✓ l'*usus modernus Pandectarum* - Germania
- ✓ la scuola di Salamanca Spagna

Dove il diritto civile era quasi esclusivamente a base romanistica (*Italia, penisola iberica e sud della Francia*) la dottrina conservò e sviluppò il sapere giuridico dei commentatori e continuò a far girare il suo meccanismo scientifico ...ma sempre più a vuoto

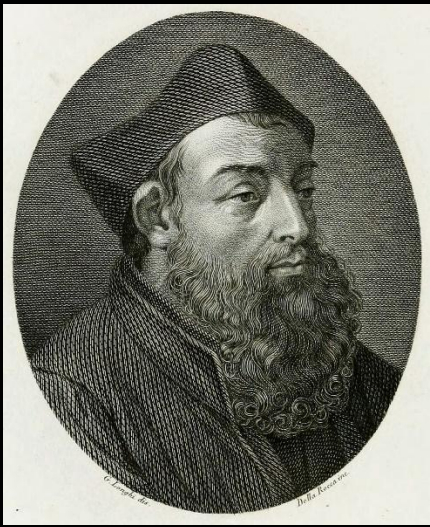
- c.d. tardo bartolismo (o *mos italicus iura docendi*)

La scuola culta, o umanistica, si sviluppò nel XVI secolo, soprattutto in Francia (da qui *mos gallicus* in opposizione a *mos italicus*)

- si rivolge al diritto romano-giustineaneo
 - con un interesse storico-filologico,
 - nega il suo carattere di diritto vigente
 - e cerca di liberarlo dall'incrostazione delle interpretazioni attualizzanti, riportandolo alla sua purezza classica.

Sul piano filosofico,

- l'umanesimo giuridico muove dall'opposizione tra la scolastica medievale, sottomessa al valore delle autorità ma ugualmente attenta alla realtà (in tal senso, realista),
- e il neoplatonismo rinascimentale,
 - fiducioso nel potere libero e illimitato della ragione
 - e attratto dalle forme ideali pure.



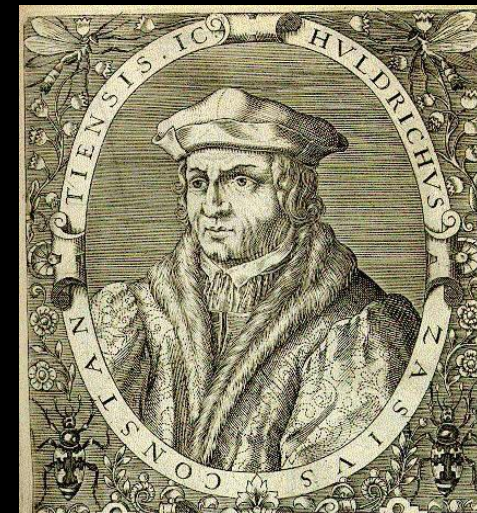
Fondatore di un indirizzo umanistico specificamente giuridico fu ANDREA ALCIATO (1492-1550), milanese, ma docente a Bourges.

Coevi furono

il francese
Guglielmo
Budé
(1467-1540)



il tedesco
Ulrico
Zasio
(1461-
1535)



tra i successivi più illustri esponenti della scuola vanno ricordati:

- ✓ Jaques Cujas (1522-1590), autore di una monumentale opera di studio storico, filologico e dogmatico dei testi romani;
- ✓ Francesco Duareno (1505-1559) iniziatore della corrente avviata alla sistematica,
- ✓ Francesco Hotman (1524-1570), autore di un noto lavoro sulle interpolazioni giustiniane (Antitribonianus, 1574) che divenne il manifesto delle nuove dottrine sulla storicizzazione del diritto romano e sulla codificazione
- ✓ Ugo Donello (1527-1591).